



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Piazza del Viminale n. 1

00184 Roma

via pec: *dait.prot@pec.interno.it*

mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it

Ministero della Pubblica Amministrazione

Corso Vittorio Emanuele II n. 116

00187 Roma

via pec: *protocollo_dfp@mailbox.governo.it*

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre n. 97

00187 Roma

via pec: *mef@pec.mef.gov.it*

Oggetto: Istanza/diffida per l'adozione degli atti amministrativi e regolamentari necessari all'aggiornamento delle specifiche tecniche per la predisposizione, la formazione ed il rilascio della C.I.E., della C.I. cartacea, del Passaporto e del C.E

La sottoscritta, dott.ssa Maria Tiziana Lemme (c.f. LMMMTZ62A63B963V) in qualità di Presidente legale rappresentante dell'associazione *Femminile Maschile Neutro – APS* (d'ora in avanti

Associazione), con sede in 00166 Roma Via di Vallelunga n. 36 (c.f. 97943260584); n. 4033 reg. dell'associazionismo Regione Lazio G08756;

Premesso che l'Associazione

- è costituita ai sensi degli artt. 35 e ss del d.lgs 117/2017 con scopo non lucrativo, per il perseguimento di *“finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”* in particolare nel campo delle pari opportunità e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 1 della l. 328/2000 (art. 4 *Statuto*);
- si prefigge, tra gli altri, lo scopo di *“promuovere attività finalizzate: al contrasto della violenza maschile sulle donne, al contrasto di discriminazioni verbali e linguistiche per l'adozione di un linguaggio rispettoso dell'identità di genere nel quale non venga più usato il sostantivo ‘uomo’ a significare ‘uomo e donna’, ‘persona’, ‘individuo’, ‘umanità’, a tutte le attività previste dall'art. 3 dello statuto dell'Associazione”* (art. 5 *Atto Costitutivo*);
- è Ente rappresentativo a livello esponenziale di interessi anche procedurali volti al raggiungimento – tra gli altri - di obiettivi e *standards* di parità di genere nel linguaggio (amministrativo), secondo le attribuzioni e le prerogative derivanti dal proprio *Statuto* e dall'*Atto Costitutivo*;
- è pertanto legittimata all'interlocuzione con le Pubbliche Amministrazioni, al fine del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui sopra;

Considerato che

- Codesto Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 7 *ter et vices* del d.l. 31.05.2005 n. 7 conv. con l. 31.03.2005 n. 43 come modificato dall'art. 10 del d.l. 19.06.2015 n. 78 conv. con l. 6.8.2015 n. 125 è competente all'emissione della Carta d'Identità Elettronica secondo le modalità da definirsi con apposito decreto avente ad oggetto *“le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato”*;
- all'attualità le caratteristiche tecniche della C.I.E. (nonché di altri documenti d'identità su cui *infra*), secondo quanto meglio specificato di seguito, si presentano in parte carenti dei requisiti minimi richiesti affinché gli atti ed i documenti prodotti e formati dalla Pubblica Amministrazione possano considerarsi conformi ai principi di concordanza dei titoli funzionali in relazione al genere, nonché al diritto all'identità personale;

Tenuto conto che

- il diritto all'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio, all'autodeterminazione circa la definizione dei dettagli dell'identità personale e di genere, al rispetto della vita privata, nonché alla concordanza piena tra attribuzione di titoli funzionali e genere della singola persona - che pacificamente si declina anche all'interno della documentazione amministrativa, a maggior ragione ove si tratti di documenti d'identità - costituisce un principio sancito dall'art. 8 della Carta Europea dei Diritti umani e dei diritti fondamentali (*Corte EDU, 11 luglio 2002, Christine Goodwin c. Regno Unito; Corte EDU, 10 marzo 2015, Y.Y. c. Turchia; Corte EDU, 5 dicembre 2013, Henry Kismoun c. Francia; Corte EDU, 17 febbraio 2011, Golemanova c. Bulgaria*);

- recentemente il Tribunale di Roma, sez. XVIII, con Ordinanza del 9.9.2022, in materia di genitorialità ma con principi estendibili al caso che ci occupa, ha avuto modo di accertare nei confronti di Codesto Ministero, previa disapplicazione del d.m. 31.01.2019 ritenuto illegittimo per contrasto diretto tra gli altri anche con i principi dell'art. 8 CEDU, che le caratteristiche tecniche della C.I.E. non sarebbero rispondenti al diritto soggettivo all'identità di genere, ordinando di conseguenza la modifica del relativo *software*. Per il Tribunale, si ricorda, costituisce diritto inviolabile *ex art. 8 CEDU cit.* quello di “*vedere correttamente rappresentata sul documento di identità*” la propria condizione di genere. In tal senso, la predisposizione di specifiche tecniche della C.I.E. che non consentono il pieno riconoscimento del diritto all'identità sessuale e di genere da parte dell'individuo deve intendersi del tutto ingiustificata, trattandosi di una limitazione al pieno godimento di tali diritti non proporzionata né sorretta da ragioni di sicurezza pubblica o nazionale, difesa ed ordine pubblico, protezione della salute o di altri diritti costituzionalmente garantiti;

- la pronuncia del Tribunale di Roma è conforme al principio euro unitario circa la natura sovraordinata, rispetto alle fonti nazionali, della Carta EDU, ove da ciò deriva da un lato la prevalenza e la diretta applicabilità di tale fonte sovranazionale in caso di antinomia con atti normativi o regolamentari dell'ordinamento interno e, dall'altro, l'illegittimità di atti amministrativi contrastanti;

- il diritto al nome, alla parità di genere ed all'identità personale che si declina anche nell'utilizzo e nella formazione della documentazione amministrativa, a maggior ragione in caso di documenti d'identità, oltre ad essere un principio cogente ai sensi dell'art. 8 CEDU cit. ed a costituire per l'ordinamento interno un diritto soggettivo inviolabile *ex art. 2 Cost. (v. Cas. Civ. 3769/1985)* e artt. 6, 7, 8, 9, 10 cod. civ., è ormai trasversalmente riconosciuto a livello sovranazionale da innumerevoli fonti programmatiche e di obiettivo, come a titolo esemplificativo: *Obiettivo N. 5*

dell'Agenda ONU 2023; art. 15 Statuto del Consiglio d'Europa, da cui derivano la *Strategia del Consiglio d'Europa per la parità di genere 2020 – 2025* e la *Raccomandazione CM/Rec(2019)* del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo; *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni* del 5.3.2020; Linee Guida del Parlamento Europeo per *La Neutralità di Genere nel Linguaggio*;

- il diritto al nome, alla parità di genere ed all'identità personale anche nell'utilizzo e nella formazione della documentazione amministrativa sono altresì già da considerarsi cardini dell'azione amministrativa, come dimostra la diffusione di Linee Guida ad hoc all'interno della Pubblica Amministrazione (v. *Linee Guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo* del MIUR, *Linee Guida per l'uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere* dell'Agenzia delle Entrate,

Visto che

- l'ordinamento nazionale in materia di documentazione d'identità non osta alla ridefinizione delle specifiche tecniche per l'emissione della C.I.E. (e degli altri documenti d'identità) in termini adeguati e rispondenti ai diritti sopra esposti, mediante l'adozione di decreti ministeriali ad hoc, in attuazione dell'art. 7 *ter et vicies* del d.l. 31.01.2005 n. 7 e ss modificazioni ed integrazioni;

- infatti, a mero titolo esemplificativo: l'art. 3 del r.d. 773/1931 nel disciplinare le competenze e le modalità per il rilascio della Carta d'Identità si riferisce sempre al termine neutro "*persona*"; l'art. 1 del *Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica e del documento di identità elettronico* approvato con DPR 437/1999 definisce "*per dati identificativi della persona, il nome, il cognome, il sesso, la statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto*"; l'art. 2 della l. 127/1997 come modificato dall'art. 4 c. 2 della l. 191/1998, al pari dei DD.MM. 23.12.2015 (Ministero Interno), 25.06.2016 (MEF), 8.09.2022 (Ministero dell'Interno) e delle altre fonti anche regolamentari in materia di emissione della C.I.E. non dispongono alcunché in senso ostativo alla corretta declinazione dei generi all'interno di essa;

Rilevato che

- si devono considerare non conformi ai principi ed ai diritti sopra esposti le attuali specifiche tecniche ministeriali relative a:

1) CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA: *nato il firma del titolare donatore di organi Il sindaco (timbri): - il commissario prefettizio - l'istruttore amministrativo*

2) CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA: *firma del titolare*

3) PASSAPORTO: *firma del titolare per il ministro il questore*

4) TESSERA ELETTORALE **Il sindaco/il commissario** Nelle 'note': "*La presente tessera (...) esibita AL presidente del seggio. (...) UNO scrutatore provvederà etc. Nelle 'avvertenze' : "La tessera (...) quando il titolare (...); qualora questi si rifiuti (...) verrà punito. In caso di variazione (...) al titolare (...) che il titolare stesso. In caso di smarrimento (...) previa domanda del titolare. Sono ammessi al voto (...) gli elettori.*

Tutto quanto sopra premesso, considerato, tenuto conto, visto e ritenuto

L'Associazione, come sopra rappresentata, per la tutela degli interessi statutari ed anche al fine di prevenire il proliferarsi di contenzioso in materia, rivolge rispettosamente istanza affinché Codesto Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, provveda ove necessario mediante l'adozione di decreti ministeriali *ad hoc*, alla modifica delle specifiche tecniche per la predisposizione, la formazione ed il rilascio della C.I.E. nonché dell'ulteriore documentazione sopra indicata, nel rispetto del diritto al nome, alla parità di genere ed all'identità personale.

L'Associazione si rende disponibile a partecipare ad ogni iniziativa o procedimento che Codesto Ministero voglia intraprendere e domanda espressamente di essere in ogni caso notiziata dell'iter procedimentale conseguente alla presente istanza.

Per ogni comunicazione e notificazione si indica l'indirizzo pec: assfmm@postecert.it

Con ossequio.

Roma 6 marzo 2023

Firmato

Si allega:

- Statuto associazione – atto costitutivo associazione